

Risposta n. 456/2022

OGGETTO: Articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020 - interventi per il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche da parte di un'Associazione di Promozione Sociale (APS)

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'*Istante*, Associazione di Promozione Sociale (APS), intende effettuare sull'unità immobiliare di proprietà esclusiva di categoria catastale C/4 alcuni interventi "*trainanti*" (antisismici, isolamento delle superfici opache, sostituzione dell'impianto di climatizzazione) e interventi "*trainati*" (installazione di pannelli fotovoltaici, colonnina per ricarica elettrica, sostituzione serramenti) riconducibili a quelli previsti dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto *Rilancio*) ed interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al successivo articolo 119-*ter* mediante il rifacimento degli impianti igienico sanitari, elettrici, citofonici nonché interventi mirati a garantire l'accessibilità alla sala Polivalente a persone con ridotta mobilità nel rispetto delle prescrizioni previste dal decreto ministero 14 giugno 1989, n. 236.

Nello specifico per quanto riguarda l'intervento "*trainato*" di sostituzione dei

serramenti si specifica che al termine dei lavori il numero degli infissi rimarrà lo stesso della situazione *ante* intervento mentre la superficie complessiva aumenterà di 11,52 mq.

Ciò posto, l'*Istante* chiede se in qualità di APS possa accedere:

- alla detrazione di cui all'articolo 119-*ter* del decreto *Rilancio* per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sull'immobile di categoria c/4, nel limite di spesa pari a euro 50.000;

- al *Superbonus* per l'intervento anti sismico nel limite di spesa di 96.000 euro nonché per gli interventi di efficientamento energetico di sostituzione degli infissi, quali interventi "*trainati*" che saranno sostituiti senza variazione dimensionale ovvero variati nel limite della superficie *ante* intervento:

- all'*ecobonus* di cui al decreto legge 4 giugno del 2013, n.63 per le spese riferite agli infissi che supereranno la superficie *ante* intervento.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* ritiene di poter accedere:

- ai sensi dell'articolo 119-*ter* del decreto *Rilancio*, alla detrazione del 75% delle spese sostenute per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche nel limite di 50.000 euro;

- al *Superbonus* di cui all'articolo 119 del decreto *Rilancio* nel limite di spesa di 96.000 euro per gli interventi antisismici e relativamente agli interventi di riqualificazione energetica nei limiti di spesa previsti per un'unità immobiliare e limitatamente agli infissi oggetto di variazione dimensionale di poter usufruire dell'agevolazione fino a concorrenza dei mq iniziali; per l'eccedenza di poter beneficiare dell'*ecobonus* di cui al citato dal decreto legge n. 63 del 2013.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito decreto *Rilancio*) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, disciplina la detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica (ivi inclusa l'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. *Superbonus*). Le predette disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. "*ecobonus*") nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d. "*sismabonus*"), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del *Superbonus* sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto *Rilancio* mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

Con riferimento all'applicazione di tale agevolazione sono stati forniti chiarimenti, tra l'altro, con la circolare dell'8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione del 28 settembre 2020, n. 60/E, con la circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E e con la circolare del 23 giugno 2022, n. 23/E a cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativa in esame.

Peraltro, in relazione alle questioni interpretative poste dai contribuenti in materia di *Superbonus*, sono state pubblicate diverse risposte a istanze d'interpello consultabili nell'apposita area tematica presente sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus>.

L'articolo 119-ter del medesimo decreto *Rilancio* riconosce, inoltre, ai contribuenti una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la

realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto, in 5 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;

- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai sensi del comma 4 del citato articolo 119-*ter* del decreto *Rilancio* ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi in questione devono rispettare *«i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236»*, con il quale è stato emanato il *"Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata»*.

Come chiarito con la circolare 23 giugno 2022, n. 23/E (cfr. paragrafo 3.5), rientrano nel campo soggettivo di applicazione della detrazione in commento le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti,

società di persone, società di capitali).

Sotto il profilo oggettivo, considerato che la norma richiama gli interventi effettuati su "*edifici già esistenti*" senza ulteriori specificazioni si ritiene che rientrino nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale salvo il rispetto dei criteri previsti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Conseguentemente, l'*Istante* potrà usufruire, per le spese sostenute nel 2022, della detrazione del 75 per cento per gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche sul predetto immobile C/4, nei limiti di 50.000 euro, nel rispetto di ogni requisito previsto dalla normativa e non oggetto del presente interpello.

Con riferimento agli ulteriori quesiti, si rinvia ai chiarimenti resi in ordine all'applicazione del *Superbonus* da parte di APS con le citate circolari n. 23/E del 2022, 24/E e n. 30/E del 2020, relativamente alla sostituzione degli infissi, con la citata circolare n. 23/E del 2022, è stato precisato che nel caso di interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, considerando che, anche ai fini del *Superbonus* (così come ai fini dell'*ecobonus*), l'agevolazione spetta solo nel caso di sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti, e non anche nei casi di nuova installazione, è possibile fruire della detrazione anche nell'ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.

Per le spese sostenute per l'eventuale installazione di ulteriori infissi - che nella situazione finale comportano un aumento della superficie complessiva iniziale - sarà possibile fruire della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 16-*bis* del TUIR attualmente disciplinata dall'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto

della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.

LA DIRETTRICE CENTRALE

(firmato digitalmente)